

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI ECOGRAFI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.....	2
ART.2 – IMPORTO A BASE DI GARA.....	3
ART.3 – SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE	4
ART.4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE.	4
ART. 5 – GARANZIE DI ESECUZIONE E PILIZZE ASSICURATIVE.....	5
ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 7 - SUBAPPALTO	6
ART. 8 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	6
ART. 9 – PAGAMENTI.....	8
ART. 10 - CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA.....	9
ART. 11 - PENALITA’, CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE	9
ART.12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.	11
ART. 13 - FORO COMPETENTE.....	11
ART. 14 - NORME FINALI.....	12

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto prevede l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" di **ecografi, suddivisi in n. 6 lotti ad aggiudicazione distinta e separata** come sotto dettagliato:

1. fornitura ed installazione di ecografi (e relative attrezzature accessorie) – come da specifiche indicate nella Scheda tecnica – allegato 2a;
2. la manutenzione di tipo "Full Risk App. non critica ", come da Contratto di manutenzione – Allegato 5, per il periodo di 24 mesi dalla data del collaudo;
3. garanzia 24 mesi come previsto nell'allegato 2 ;
4. il collaudo e la formazione come da scheda tecnica – Allegato 2a e programma di formazione presentato in offerta;
5. la rimozione e ritiro della attuali apparecchiature (come descritte nell'allegato 2° e nel Disciplinare di gara),
6. ogni altro onere a carico della ditta, evidenziato nel presente Capitolato e nei relativi allegati.

ART.2 – SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE

Relativamente alla fase di cantiere, intesa come realizzazione delle lavorazioni e installazione attrezzatura, si rinvia all'allegato 2.

Per i rischi da interferenza riferiti all'attività di manutenzione post collaudo, si allega al presente capitolato il "Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DLgs 9 aprile 2008 n° 81.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute ed in particolare:

- Eliminazione rischi da sovrapposizione

Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell'Azienda Sanitaria; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro. In ogni caso qualsiasi tipo di intervento dovrà essere concordato con il Responsabile della struttura interessata anche ai fini dell'informazione su eventuali rischi specifici presenti.

Non è in alcun modo consentito l'utilizzo di mezzi e attrezzature dell' Azienda Sanitaria quali, ad esempio, per lo scarico delle merci (muletti, transpallett ecc.). Parimenti il soggetto aggiudicatario non dovrà consentire l'utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non specificamente autorizzato.

- Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni

Ad esclusione delle consegne di materiali di cui all'oggetto specifico di gara, nei locali dell'Azienda sanitaria non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione se non preventivamente ed esplicitamente autorizzata.

Alla luce delle modalità di espletamento dell'appalto sarà valutata l'opportunità di indire una riunione di cooperazione e coordinamento ai fini di ulteriori valutazioni su eventuali insorgenza di rischi da interferenze.

ART.3 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE.

Documentazione Da Presentare Dopo L'aggiudicazione Definitiva *(finalizzata alla redazione del contratto)*

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, la ditta dovrà provvedere a presentare la seguente documentazione:

1. Il deposito cauzionale definitivo da costituirsi secondo le modalità indicate nel presente capitolato;
2. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
3. Per ciascuna delle eventuali ditte subappaltatrici, la documentazione prevista dall' art. 118 del d. lgs. 163/06 e s.m.i.

La mancata presentazione dei suddetti documenti entro il termine indicato, comporterà per la facoltà di risolvere, senza ulteriore preavviso, ogni rapporto in corso.

ART. 4 – GARANZIE DI ESECUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al soggetto candidato che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza naturale del contratto.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

L’Affidatario dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall’Azienda Sanitaria a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di lavorazioni ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza dovrà inoltre assicurare l’Azienda Sanitaria contro la responsabilità civile per danni causati a terzi sempre nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Una copia della polizza dovrà essere trasmessa al Committente almeno dieci giorni prima dell’approvazione del contratto di appalto.

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il contratto, in conformità a quanto previsto dagli art. 11 e 12 del D. Lgs 12/04/2006 nr. 163. Tutti gli adempimenti e le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese l’acquisizione presso i competenti uffici delle certificazioni finalizzate alla stipula, le spese di bollo e delle successive registrazioni di legge, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART. 6 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Le attività subappaltate possono iniziare solo successivamente al provvedimento di autorizzazione.

Oltre alle sanzioni previste dall’art. 118 del Codice degli Appalti, in caso di inizio non autorizzato dei lavori in subappalto è prevista una penale di € 100,00 per ogni giorno di violazione.

Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 3 comma 9 della L. 136 del 13.08.2010, in merito all’obbligo assoluto di tracciabilità dei flussi da parte dei subappaltatori e subcontraenti.

ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà a darne comunicazione al soggetto aggiudicatario.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti a carico del soggetto contraente.

La stipula del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dal Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.

Ad avvenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione la ditta aggiudicataria ne riceverà comunicazione.

Al ricevimento di tale comunicazione la ditta dovrà presentare tutta la documentazione prevista all’art.4 del presente capitolato e nei relativi allegati, finalizzata alla stipula del contratto, e propedeutica allo svolgimento delle attività inerenti l’appalto in oggetto, nel rispetto dei tempi e delle modalità ivi definiti.

Questa Azienda, a seguito di sottoscrizione del contratto e valutata la documentazione sopra citata, provvederà alla consegna dei locali alla ditta aggiudicataria per l'avvio dell'esecuzione dei lavori, da svolgersi secondo quanto previsto nel cronoprogramma, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie ed effettuazione della riunione di Cooperazione e coordinamento fra l'Azienda Sanitaria e la ditta aggiudicataria.

Nel caso di subappalto, l'inizio dei lavori sarà subordinato all'Autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

Per quanto riguarda la consegna delle apparecchiature si specifica che:

- dovrà essere preventivamente concordata con l'Azienda Sanitaria nei tempi e nei percorsi (si precisa che non è da ritenersi possibile l'utilizzo di montacarichi dell'Azienda);
- i rinforzi temporanei delle strutture, eventualmente necessari per lo spostamento delle apparecchiature, sono a carico della ditta.
- Ultimati tutti i lavori di realizzazione delle apparecchiature e degli impianti previsti, ed installate tutte le apparecchiature:
- la ditta dovrà rilasciare la seguente documentazione:

Relativamente alle lavorazioni realizzate:

- Elaborati o dichiarazioni richiesti nel Allegato 2;

Relativamente alle apparecchiature biomedicali/software forniti:

- un foglio di collaudo, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - dichiarazione di corretto e pieno funzionamento del prodotto fornito a seguito di verifiche funzionali e di qualità effettuate presso il fornitore
 - ragione sociale della ditta fornitrice
 - luogo e data
 - tipo, modello e S/N della prodotto consegnato
 - firma in originale del fornitore
- verifiche di sicurezza elettrica secondo CEI 62-5, ove applicabile, da effettuarsi al momento della consegna/collaudo, presso l'Azienda Sanitaria
- n. 1 manuale di utilizzo in formato cartaceo in lingua italiana per ogni apparecchiatura + n.1 manuale di utilizzo in italiano preferibilmente in formato digitale (CDR, DVD).
- I tecnici dell'ASL di concerto con la ditta effettueranno i test di accettazione dell'apparecchiatura, previsti dalla normativa vigente;
- il personale preposto dell'Azienda Sanitaria provvederà ad effettuare il collaudo tecnico delle lavorazioni realizzate e dell'apparecchiatura ~~TC~~ ed attrezzature accessorie installate, come previsto nel Allegato 2 – art.6.

- la ditta dovrà provvedere, con proprio personale, al ritiro e allo smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni e di imballaggio delle attrezzature fornite, lasciando tutti i locali oggetto dell'appalto, e le aree limitrofe utilizzate per lo svolgimento dei lavori, nello stato preesistente, perfettamente puliti e idonei allo svolgimento dell'attività ivi prevista;
- la ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad istruire il personale del ruolo Medico e Tecnico dell'Azienda Sanitaria all'utilizzo delle apparecchiature e software, come previsto dal programma di formazione;

Entro 15 giorni dall'ultimazione delle operazioni suddette e terminata la formazione del personale, si procederà al collaudo generale dell'intera fornitura, a cui seguirà l'inizio dell'attività.

Si precisa che:

- il collaudo attesta la conformità della fornitura al progetto presentato dalla ditta aggiudicataria. Di tale collaudo verrà redatto apposito verbale.
- il corso di formazione dovrà effettuarsi secondo il programma presentato in fase di offerta, in orario e con cadenze da concordare con il Responsabile del Reparto dovrà essere documentato da una scheda, redatta dal fornitore, riportante il giorno, il luogo e la durata del corso, l'oggetto del corso (modello di apparecchiatura...), la tipologia del corso (aggiornamento, formazione...), se trattasi di corso con crediti ECM, elenco delle persone presenti completo di firma delle stesse, firma del docente e del Responsabile del Reparto.

La scheda comprovante l'avvenuta formazione del personale, redatta dal fornitore secondo le modalità sopra esposte, unitamente al verbale di collaudo, costituirà documento indispensabile per la liquidazione della fattura.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture verrà effettuato dalla Tesoreria dell'Azienda Sanitaria mediante emissione di mandato diretto a favore del fornitore, entro 60gg. dalla data del loro ricevimento, ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. b) del D. lgs. Nr. 192/2012.

Non sarà riconosciuto nessun pagamento, anche in presenza di fatturazione, in assenza di positivo collaudo.

I suddetti termini di pagamento si applicano nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa risoluzione delle problematiche in osservanza di quanto indicato in capitolato.

Sono sospesi i pagamenti delle fatture presentate, anche se originate da altri rapporti contrattuali, fino a quando l'Azienda Sanitaria non ha incamerato le somme dovute per le penali notificate e per le maggiori spese sostenute per l'approvvigionamento presso altri a causa dell'inadempimento del fornitore.

Si fa presente che la mancata trasmissione o la mancata regolarizzazione della documentazione contabile richiesta dall'Azienda per provvedere al pagamento delle fatture, nel termine fissato di 30 giorni, comporta l'automatica messa in mora del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt.1206 e ss. del C.C., fatta salva la facoltà dell'Azienda di stornare la fattura e/o di chiedere l'emissione di nota di accredito.

Nel caso in cui sia aggiudicataria della contratto un'associazione temporanea di imprese, la fatturazione e i relativi pagamenti sono regolati, in nome e per conto del raggruppamento, dalla capogruppo.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di crediti da corrispettivo di appalto è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

ART. 9 - CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di trasformazione, di fusione relativi all'aggiudicatario si applicano le norme previste dall'art. 116 del D. Lgs 12/04/2006 nr. 163.

ART. 10 - PENALITA', CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE

Qualora l'aggiudicataria rifiuti di eseguire o non esegua le proprie prestazioni nei modi, nei contenuti e nei tempi stabiliti è considerata inadempiente e si provvederà in merito, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e dal Codice Civile.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, fatti salvi il risarcimento del maggior danno e la risoluzione contrattuale, sono:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma per la realizzazione complessiva delle lavorazioni e delle forniture	<u>15</u> per mille dell'ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo dell'appalto. Penale applicata dall'Azienda Sanitaria Sanitaria su segnalazione della Direzione Lavorazioni.
Riscontro in fase di collaudo della mancata rispondenza delle lavorazioni realizzate e delle forniture effettuate rispetto a quanto definito nel progetto e mancato adeguamento delle lavorazioni non rispondenti a progetto, nei tempi concessi	Di tali mancanze verrà redatto dalla Stazione Appaltante apposito verbale, nel quale la stessa evidenzierà le modifiche necessarie per l'eliminazione del difetto riscontrato o nel caso lavorazioni non rispondenti a progetto, nei tempi concessi delle attrezzature, l'eventuale necessità di sostituzione; dalla data di tale verbale decorreranno nuovamente i termini di realizzazione dell'opera. Qualora la risoluzione

	<p>del difetto avvenga oltre ai tempi massimi complessivi stabiliti nel cronoprogramma verrà applicata la penale per ritardata consegna, di cui al punto precedente.</p> <p>Penale applicata dall'Azienda Sanitaria Sanitaria su segnalazione del Direttore dell'esecuzione .</p>
<p>Mancato rispetto degli adempimenti relativi all'Assistenza tecnica dell'<u>apparecchiatura</u> TC e attrezzature accessorie</p>	<p>Penali previste nel Contratto di manutenzione (All.5).</p> <p>Penale applicata dall'Azienda Sanitaria Sanitaria su segnalazione del Direttore dell'esecuzione .</p>

Accertata l'inadempienza, la Struttura competente all'applicazione della penale invierà immediata contestazione scritta al fornitore.

La ditta potrà controdedurre entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Nel caso di mancate o insufficienti controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, di cui sarà data notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle penali notificate e alle maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Qualora la somma delle penali dovesse assumere un valore superiore al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 298 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., sarà facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso delle inadempienze contrattuali sopra indicate l'Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione delle penali sopra esposte, si riserva la quantificazione del maggior danno subito e la risoluzione contrattuale, ai sensi degli artt.1453 e 1454 del Codice Civile. L' Azienda Sanitaria Sanitaria potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art.1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa".

La risoluzione per una delle su indicate cause si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta appaltatrice, della dichiarazione con la quale l' Azienda Sanitaria comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, l'Azienda Sanitaria incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dalla ditta salvo il risarcimento del maggior danno.

Fino a quando l' Azienda Sanitaria non avrà incamerato tali somme verranno sospesi i pagamenti delle fatture presentate, anche se originate da altri rapporti contrattuali.

Nei casi di risoluzione del contratto per qualunque causa, l' Azienda Sanitaria potrà rivolgersi alla ditta classificata nel posto immediatamente successivo nella graduatoria delle offerte valutate per il soddisfacimento delle proprie esigenze.

ART.11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso:

- a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- b) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto, non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
- c) qualora venga accertata, dopo l'avvio del contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara;
- d) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- e) mancata osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,
- f) in caso di grave inadempimento tale da compromettere il risultato della fornitura.

Nei casi previsti alle precedenti lettere il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita della garanzia fideiussoria prestata per l'esecuzione del contratto, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l' Azienda Sanitaria dovesse sopportare a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l' Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della garanzia fideiussoria prestata per l'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Pescara.

ART. 13 - NORME FINALI

- Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale l’Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria sono impegnate ad osservare, per quanto applicabili, le disposizioni e le norme di legge nazionali e regionali in vigore.
- In caso di difformità e contrasto fra le norme del capitolato, dei regolamenti e di disposizioni diverse, si applica la norma più favorevole per l’Azienda Sanitaria.
- L’I.V.A nelle aliquote di legge è a carico dell’Azienda Sanitaria.
- Per la redazione dell’offerta e dell’eventuale annessa documentazione tecnico/progettuale non è previsto alcun rimborso.
- Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Si approvano, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, C.C. tutti gli articoli del presente capitolato speciale.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
